



BANDO N° 364.243

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA – VI LIVELLO PROFESSIONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 RESIDENTE NELLA REGIONE TOSCANA

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge n. 165 del 27 settembre 2007”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR n. 24 prot. 0023646, in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione su sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore il 1° maggio 2015;

VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 25033, in data 4 maggio 2015, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2015;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni per le parti compatibili;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed in particolare l’art. 35 c. 5 bis come modificato dall’art. 11, c.2 del Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 per la permanenza nella sede di prima destinazione, salvo quanto disposto dall’art. 1 c. 29 del Decreto Legge 138/2011 convertito in legge 148/2011 nonché l’art. 35 bis inserito dall’art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici” e l’art. 57 “Pari opportunità”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il “Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche” D.P. CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione vigente;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la Legge n. 35 del 4 aprile 2012 recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed in particolare l'art. 8 comma 1;

VISTO l'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'art. 7 della legge n. 97 del 6 agosto 2013, che riconosce il diritto di accesso ai posti di lavoro pubblico – che non implicino esercizio di pubblici poteri o non attengano alla tutela dell'interesse nazionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 – oltre ai cittadini italiani anche ai lavoratori in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria;

VISTO il Decreto Legge del 31 agosto 2013, n.101 convertito in Legge n.125 del 30 ottobre 2013 recante "disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle politiche amministrative;

VISTA la necessità di rispettare la percentuale obbligatoria prevista dalla legge 68/99;

CONSIDERATO che non esistono graduatorie vigenti da poter utilizzare per l'assunzione di idonei relativamente alla professionalità necessaria all'Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 155 del 13 dicembre 2016 concernente tra l'altro l'approvazione della presente procedura;

ESPLETATA la procedura ex art. 34bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

D E C R E T A

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami, destinata alle categorie riservatarie di cui all'art. 1 della legge 12/3/1999 n. 68 residenti nella Regione Toscana per la copertura di un posto di VI livello professionale – profilo Collaboratore Tecnico Enti Ricerca, da assegnare all'Istituto di Chimica dei Composti Organometallici (ICCOM) di Sesto Fiorentino (FI).

Art. 2

Requisiti di ammissione e partecipazione

1. Alla selezione possono partecipare, ai sensi della vigente normativa, oltre ai lavoratori in possesso della cittadinanza italiana, anche i lavoratori in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i



Consiglio Nazionale delle Ricerche

cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria.

2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
 - a) il possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un Istituto superiore statale o legalmente riconosciuto. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero dichiarato "equivalente" dalle competenti autorità scolastiche italiane o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art.38 D.lgs. n.165/2001). È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare la suddetta "equivalenza" mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure; in ogni caso il candidato dovrà presentare la suddetta equivalenza non oltre l'ultima riunione della Commissione esaminatrice del concorso di pertinenza del candidato;
 - b) esperienza nella formattazione ed editing di manoscritti e relazioni scientifiche utilizzando programmi di videoscrittura;
 - c) la conoscenza elementare della lingua inglese da verificarsi in sede di colloquio;
 - d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera da verificarsi in sede di colloquio;
 - e) l'appartenenza alle categorie riservatarie come disciplinato dall'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n.68;
 - f) la residenza nella Regione Toscana;
 - g) l'iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione riservate agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99;
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pena l'esclusione dal concorso.
4. Sono esclusi coloro che non godono dei diritti politici e civili e coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, o destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della D.C.G.R.U. può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della D.C.G.R.U. dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.

Art. 3

Domanda di partecipazione – Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere presentata esclusivamente via internet, utilizzando l'applicazione informatica "Selezioni online" disponibile nel sito CNR <https://selezionionline.cnr.it> seguendo le istruzioni ivi specificate.



2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, è **di trenta giorni** a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi. Tale termine, qualora venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà prorotato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
3. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 18:00 CEST dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso per l'invio della domanda. Il sistema informatico rilascia la ricevuta della corretta sottomissione della domanda e produce un file PDF della stessa.
4. La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente l'inserimento di un file PDF contenente un documento di identità con firma leggibile. Il documento viene considerato valido anche ai fini delle dichiarazioni di cui al successivo comma 8 lettera d).
5. Le domande che non vengono confermate definitivamente nella procedura, come indicato nel successivo comma 8, lettera f), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.
6. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione.
7. I candidati che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi, in sede di prove di esame, in relazione alla propria eventuale disabilità, sono tenuti a farne menzione nella domanda di partecipazione nella sezione all'uopo dedicata.
8. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito illustrato, osservando le istruzioni di dettaglio presenti nella procedura informatica:
 - a) effettuare la registrazione per ottenere le credenziali di accesso che saranno comunicate all'indirizzo e-mail indicato dal candidato;
 - b) compilare il modulo telematico della domanda nel quale il candidato dovrà inserire, tra l'altro, la propria **PEC** personale;
 - c) allegare, tramite inserimento del documento in formato PDF il curriculum professionale, con l'indicazione del titolo di studio posseduto e dell'esperienza lavorativa maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati delle pubblicazioni o rapporti tecnici e quant'altro ritenuto utile dal candidato. Il curriculum dovrà evidenziare il possesso di una professionalità corrispondente a quella richiesta all'art. 2, comma 2 lett. b) del presente bando e dovrà essere redatto in modo analitico, contenere tutti gli elementi che lo rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutte le notizie fornite in modo difforme alle modalità sopraindicate non potranno essere valutate.
 - d) compilare, in fase di inserimento della domanda, il modulo concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, stampare il modulo, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato PDF;
 - e) allegare in formato PDF un documento di identità, in corso di validità, con firma leggibile;
 - f) confermare definitivamente la domanda per la produzione della ricevuta;
9. Al termine della procedura di presentazione della domanda, il candidato potrà accedere tramite le proprie credenziali di accesso ad una pagina personale dove sarà possibile visualizzare la



domanda e tutte le informazioni concernenti la procedura.

10. Le comunicazioni inerenti la presente procedura sono inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi della rete, dipendenti da terzi non ascrivibili allo stesso CNR.
11. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia. Il CNR effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del CNR, ed è costituita da tre membri effettivi e due supplenti. La composizione della commissione è pubblicata sulla pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro).
2. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra uno dei supplenti nell'ordine indicati nel decreto di nomina della commissione.
3. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
4. Non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di comunicazione della nomina, la Commissione tiene la prima riunione, nel corso della quale procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame.
5. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data della prima riunione. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della D.C.G.R.U. con proprio decreto, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR (art. 11 - D.P.R. 487/94)

Art. 5

Valutazione dei titoli

1. La Commissione esaminatrice, nel corso della prima riunione, provvede a determinare i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
2. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e pratiche e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:



Consiglio Nazionale delle Ricerche

a.	formazione: punteggio del titolo di studio, corsi	massimo punti 15
b.	titoli di servizio: attività lavorativa	massimo punti 10
c.	pubblicazioni, rapporti tecnici	massimo punti 5

Art. 6 Esami

1. Gli esami si articolano in:
 - a) una prova scritta in lingua italiana ed una prova pratica dirette ad accertare le conoscenze del candidato in merito ai requisiti indicati all'art. 2, comma 2 lettera b) del bando di concorso;
 - b) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti tecnici di ordine generale e specifico in merito ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2 lettera b) nonché della prova scritta, della prova pratica e del curriculum. La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
2. La commissione dispone, per la valutazione, di 20 punti per la prova scritta, 20 punti per la prova pratica e di 30 punti per la prova orale.
3. Il giorno ed il luogo della prova scritta e della prova pratica sono comunicati ai candidati mediante **PEC** con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere le predette prove.
4. Per lo svolgimento della prova scritta e della prova pratica non può essere concesso un tempo superiore alle sei ore per ciascuna di esse.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 14/20 nella prova scritta e 14/20 nella prova pratica.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione:
 - a) del punteggio riportato nella prova scritta, nella prova pratica e nella valutazione dei titoli;
 - b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
7. L'avviso di convocazione alla prova orale è reso noto ai candidati ammessi, mediante **PEC** almeno venti giorni prima di quello della data fissata dalla Commissione.
8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera.
9. Al termine della seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
10. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
11. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di concorso.



12. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame ed indica il vincitore nella persona del candidato che ha conseguito il più elevato punteggio finale.
13. Non trova applicazione ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo il dispositivo di cui all'art. 7, comma 3, del DPR 487/94.

Art. 7 Titoli di preferenza

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di preferenza a **parità di merito**, espressamente indicati in domanda, devono far pervenire, **tramite PEC**, al Responsabile del procedimento di cui all'art.11 del presente bando entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, un'autocertificazione ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000, attestante il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione, già indicati nella domanda e che, tale requisito, è posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
2. A parità di punteggio varranno, nell'ordine, i seguenti titoli di preferenza:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - s) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
3. Ad ulteriore parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

Art. 8

Regolarità degli atti, approvazione graduatoria e nomina del vincitore

1. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della D.C.G.R.U., entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione, previo accertamento della regolarità formale del procedimento, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. Il provvedimento di cui al comma 1, sarà pubblicato sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 9

Assunzione in servizio

1. Il vincitore sarà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato al VI livello professionale – profilo collaboratore tecnico degli Enti di ricerca, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, previo superamento di un periodo di prova della durata di tre mesi.
2. Il vincitore dovrà rimanere in servizio presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni salvo quanto disposto dall'art. 1 comma 29 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011.
3. Il vincitore nominato che, senza giustificato motivo, non avrà preso servizio nel termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dall'impiego.
4. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dal competente Ufficio CNR Attività Stragiudiziale e Contratti di Lavoro, la documentazione richiesta con la lettera di assunzione.
5. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 quater del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.



Art. 10

Documenti di rito per la nomina del vincitore

1. Il vincitore dovrà presentare all'Ufficio Attività Stragiudiziale e Contratti di lavoro, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta ai sensi del DPR 445/2000 (disponibile sul sito internet www.dcp.cnr.it – sezione “Immatricolazione e Contratti”)
 - b) certificato attestante l'invalidità rilasciato dalla competente autorità secondo la legge 68/99;
 - c) copia della Relazione conclusiva della commissione medica della ASL espressa ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13 gennaio 2000;
 - d) certificazione relativa all'iscrizione all'Ufficio di collocamento nelle liste speciali di cui alla legge 68/99;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del Decreto Legislativo n.165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio Nazionale delle Ricerche in caso di titolarità di altri rapporti di impiego;
 - f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - g) coordinate bancarie (disponibile sul sito internet www.dcp.cnr.it – sezione Stato Giuridico e Trattamento Economico”;
 - h) fotocopia del documento di riconoscimento;
 - i) fotocopia del tesserino di codice fiscale.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della D.C.G.R.U.
5. Sarà data notizia dell'esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso mediante avviso pubblicato sul sito Internet www.urp.cnr.it. Tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo di



Consiglio Nazionale delle Ricerche

comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. L'Amministrazione non è tenuta, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 12

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo alla selezione di cui al presente bando è il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della D.C.G.R.U. – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma (tel. 06 49932172 – fax 0649933852 – e-mail concorsi@cnr.it – PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it).

Art. 13

Pubblicità

Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito Istituzionale del CNR www.urp.cnr.it con avviso anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Art. 14

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

IL PRESIDENTE
Prof. Massimo Inguscio